

Affidamento, mediante appalto pubblico di servizio, per la durata di anni 9 (NOVE), della gestione dei procedimenti scaturenti dalla elevazione delle contravvenzioni al Codice della strada, attraverso l'espletamento delle attività finalizzate alla riscossione, nonché della riscossione stessa - con esclusione di quella a mezzo ruolo che resta affidata al Concessionario della riscossione per la provincia di Napoli ai sensi di legge - e della gestione del contenzioso.

\*\*\*\*\*

## QUESITO

Con riferimento all'Art. 9 Lett. b) del Capitolato speciale di appalto: nel caso in cui un RTI costituendo si presenti soddisfacendo, nel suo complesso, i requisiti al 100% con la seguente ripartizione:

- capogruppo mandataria con almeno il 60% dei requisiti, oltre alla iscrizione all'albo dei concessionari per l'attività di riscossione,
- mandante non iscritta all'albo dei concessionari (e quindi necessariamente senza fatturato specifico sul servizio di riscossione), ma in possesso di un fatturato specifico per attività di "gestione e archiviazione documentale di atti di simile volume numerico annuo" pari ad almeno il 10% di Euro 15.495.000,00 (escluso IVA)

il suddetto costituendo RTI soddisfa pienamente i requisiti di partecipazione richiesti da codesta Spettabile Stazione Appaltante ?

## RISPOSTA

Ai sensi dell'art 9 lett. b del Capitolato speciale (Ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnici), i concorrenti dovranno, per l'affidamento in argomento, "aver svolto, nell'ultimo triennio, un identico o analogo servizio comprendente, comunque, la gestione e l'archiviazione documentale di atti di simile volume numerico annuo nonché incassi di somme di danaro per un importo complessivo annuo non inferiore a € 15.495.000,00 (escluso IVA). In caso di associazione temporanea di impresa, tale requisito, sia per parte relativa al valore numerico che a quella dell'incasso di somme di danaro, dovrà essere posseduto dalla mandataria per almeno il 60% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti alle quali è richiesto almeno il 10%, fermo restando che l'A.T.I. copra complessivamente il 100% del requisito richiesto.

Pertanto il caso illustrato da codesta Spett.le Società **NON soddisfa** i requisiti di partecipazione richiesti, così come già indicato nel precedente riscontro.

Infatti, ai sensi del sopra riportato art. 9 lett. b del Capitolato speciale il requisito, sia per la parte relativa al valore numerico che a quella dell'incasso di somme di danaro, deve essere posseduto dalla mandataria per almeno il 60% (mandataria che non deve necessariamente essere iscritta all'albo) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti alle quali è richiesto almeno il 10% delle parti del requisito, a prescindere dall'iscrizione all'albo di cui all'art 53 del D. Lgs. 446/1997 che è prevista all'art. 7 comma 4 lett. a. del Capitolato tra le Condizioni generali di partecipazione.

Per l'ATI, il possesso delle condizioni generali di partecipazione è disciplinato dall'art 7 comma 2, secondo capoverso che dispone: " In tal caso le imprese partecipanti devono indicare le parti del servizio che ognuna delle medesime imprese eseguirà all'uopo precisando che la parte del servizio che comprende la fase della riscossione dovrà essere svolta dall'impresa iscritta all'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 446/1997, come specificato al successivo c. 4 lettera a."

Il possesso degli ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnici per i partecipanti all'ATI è disciplinato, invece, come detto, dal citato art. 9.

La mancata iscrizione all'Albo di uno dei partecipanti all'ATI, pertanto, non esonera il medesimo partecipante dal possesso di tutti gli ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnici richiesti.